

## Ufficio Studi CODAU

**"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"**

### **DECRETO PNRR 4 [d.l. 19/2024] - DOSSIER<sup>1</sup>**

Il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19**, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* (c.d. decreto PNRR 4) è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 aprile 2024, n. 56.

#### ***Entrata in vigore***

Il d.l. 19/2024 è entrato in vigore il 2 marzo 2024. Le modifiche apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il **1° maggio 2024**.

#### **STRUMENTI DI LETTURA**

- [Testo del d.l. 19/2024 convertito in legge](#) [*link permanente a Normattiva.it*]
- [Dossier parlamentare](#)
- [Iter parlamentare](#)

#### **IN EVIDENZA:**

[\*Chiamate dirette ricercatori tipo A\*](#)

[\*Mobilità tra enti di ricerca e università\*](#)

[\*Deroga al consenso nella ricerca clinica\*](#)

[\*Alloggi universitari\*](#)

[\*Semplificazioni appalti\*](#)

[\*Semplificazione concorsi pubblici\*](#)

[\*Amministrazione digitale\*](#) (società in house; PDND e altri sistemi di interoperabilità)

[\*Policlinici universitari\*](#)

**[➡ VAI ALLA SELEZIONE COMPLETA PER LE UNIVERSITÀ](#)**

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova



## **SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ**

### **A. DOCENTI UNIVERSITARI**

3

Chiamate dirette di ricercatori tipo A

3

Mobilità tra università ed enti di ricerca

4

### **B. DIDATTICA E ALLOGGI**

4

Pubblicazione del bando per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato

4

Iscrizione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a.a. 2024/2025

4

Formazione superiore ITS

5

Alloggi universitari

5

> Ulteriori misure di semplificazione per residenze universitarie

5

> Nomina Commissario straordinario

6

### **C. AREA MEDICA**

7

Assunzioni nei policlinici universitari

7

Reclutamento di specializzandi

7

Trattamento dei dati relativi alla salute: interconnessione e ricerca scientifica

8

> Deroga al consenso nella ricerca medica anche senza parere preventivo del Garante privacy

8

> Le autorizzazioni generali per uso secondario dei dati dei pazienti a fini di ricerca scientifica

10

> Sistema integrato nazionale per i dati relativi alla salute	11
D. PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE PNRR	12
Anticipi ai soggetti attuatori	12
> Inserimento dei cronoprogrammi in ReGiS	12
Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA	12
> Cessione di crediti	12
> Trasferimenti fra pubbliche amministrazioni	13
Pubblicazione e rendicontazione	13
> Pubblicazione dei dati sui debiti commerciali	13
> Obblighi di trasmissione per fondi PNC	13
E. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PNRR E APPALTI	13
Affidamenti di lavori o di progettazione-esecuzione lavori	13
Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare negli appalti	14
> Trattamento economico del personale	14
> Appalti di realizzazione dei lavori edili	14
> Assenza di esito positivo della verifica dei lavori	14
Benefici contributivi e assicurativi in ambito lavoristico	15
Semplificazione procedimenti amministrativi	15
> Concorsi pubblici	15

- > Conferenze dei servizi  
16
- F. AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
17
  - Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale  
17
    - > Responsabile della transizione digitale e Società in house  
17
    - > Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore  
17
    - > Piattaforma Digitale Nazionale Dati e altri sistemi di interoperabilità  
17
    - > Sistema IT-Wallet  
17

## A. DOCENTI UNIVERSITARI

### Chiamate dirette di ricercatori tipo A

Il Decreto PNRR 4 in commento opera un'estensione della disciplina prevista dal d.l. 36/2022 per l'assunzione di **ricercatori di tipo A** che abbiano ottenuto i Seal of Excellence Marie Curie (art. 14, comma 1, del d.l. 36/2022, come modificato dall'[art. 18, comma 2, lett. a\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

In particolare, possono essere chiamati a ricoprire la posizione di RTD-A, mediante le procedure di cui all'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 230/2005, gli studiosi che abbiano ottenuto un **Sigillo di Eccellenza** a seguito della partecipazione a bandi relativi alle **Azioni Marie Skłodowska-Curie** (MSCA), emanati nell'ambito di Horizon 2020 e Horizon Europe anche successivamente al 2022 (abrogazione del limite temporale che circoscriveva l'applicabilità della norma ai bandi emanati negli anni 2022 o precedenti).

Inoltre, relativamente alla copertura degli oneri per mezzo delle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, viene abrogato il limite di 600 milioni di euro.

Viene poi ampliata la platea dei soggetti che possono partecipare alle procedure di cui sopra, allargandola a coloro che:

- a) hanno partecipato in qualità di **Principals Investigators** (PI) a bandi **Starting grants** o **Consolidator grants** dello **European Research Council** e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (livello A), non hanno, però, potuto accedere al finanziamento;
- b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle **Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie** (nuovo comma 1-bis dell'art. 14 del d.l. 36/2022, introdotto dall'[art. 18, comma 2, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

Il d.l. 19/2024 in commento prevede, inoltre, che ai soggetti chiamati a ricoprire la posizione di RTD-A nell'ambito delle procedure di cui sopra e di quelle riservate ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council (ex art. 14, comma 2, del d.l. 36/2022) siano assegnati **fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca**,

conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4.2 del PNRR, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2 (nuovo comma 2-bis dell'art. 14 del d.l. 36/2022, introdotto dall'[art. 18, comma 2, lett. c\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

### **Mobilità tra università ed enti di ricerca**

Per conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4.2 del PNRR e per incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, ai **professori** di prima e seconda fascia chiamati **entro il 31 dicembre 2026** tramite le procedure di cui all'art. 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di **servizio maturato presso l'ente di appartenenza** a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali ([art. 18, comma 3, secondo periodo, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Allo stesso modo, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, si riconosce in favore dei **ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca** assunti tramite le procedure selettive di cui all'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016 il **periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza**, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali ([art. 18, comma 3, primo periodo, del d.l. 19/2024](#) in commento).

## **B. DIDATTICA E ALLOGGI**

### **Pubblicazione del bando per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato**

Per consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, il decreto-legge in commento permette che il **bando per le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato** possa essere **pubblicato fino a 30 giorni prima** della loro effettuazione, invece dei 60 giorni previsti dalla normativa previgente. Il termine vigente per la comunicazione dei risultati delle prove resta quello dei 15 giorni successivi al loro svolgimento (art. 4, comma 1, della l. 264/1999, come modificato dal [comma 3-ter dell'art. 18 del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

### **Iscrizione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a.a. 2024/2025**

Nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4.1 del PNRR, il d.l. 19/2024 in commento consente ai **candidati degli Stati membri dell'UE** e dei Paesi terzi di cui all'art. 39, comma 5, del T.U. sull'immigrazione, nonché ai candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico **2023/2024** senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, **senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione.**

Resta ferma la necessità del previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, e che l'ammissione dei candidati sopra citati avverrà comunque nell'ambito dei posti disponibili, per ciascun ateneo, sulla base della programmazione degli accessi effettuata a livello nazionale dal MUR.

Con uno o più **decreti del MUR** sono individuate le **procedure di inserimento** dei candidati di cui sopra nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui sopra che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025 ([comma 3-bis dell'art. 18 del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

## Formazione superiore ITS

Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4.2 del PNRR (integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti), si prevede l'adozione di un **decreto del MUR**, di concerto con il Ministro per la PA, per disciplinare il riconoscimento di:

- a) **crediti formativi** relativi alle conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in **attività formative di livello post-secondario**;
- b) **crediti** acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli **istituti tecnologici superiori** (ITS Academy), secondo la procedura di cui alla legge n. 99/2022 (art. 14, comma 2, l. 240/2010, come modificato dell'[art. 18, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

## Alloggi universitari

### > *Ulteriori misure di semplificazione per residenze universitarie*

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4.1 - Riforma 1.7 del PNRR, sono state apportate delle modifiche alla legge n. 338/2000, nell'ottica di **semplificare** l'attuazione degli **interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie**, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia e garantendo snellimenti procedurali e incentivazioni economiche.

Viene, innanzitutto, **soppressa la specifica quantificazione** (pari a 660 milioni di euro) **delle risorse** destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (art. 1-bis, comma 1, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. a\), n. 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Si prevede poi che le risorse così destinate vengano **assegnate alle imprese, agli operatori economici** di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), del codice dei contratti pubblici e agli altri soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 della legge 338/2000, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il MUR (art. 1-bis, comma 2, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, c. 1, lett. a\), n. 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Inoltre, è consentito dare **in anticipo il contributo per i primi 3 anni di gestione** dell'immobile, in un'unica soluzione, ma solo se viene fornita un'idonea **garanzia bancaria o assicurativa** volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione (art. 1-bis, comma 4, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, c. 1, lett. a\), n. 3, del d.l. 19/2024](#) in commento, come modificato in sede di conversione).

Si estende anche ai **proprietari degli immobili** la possibilità di concedere un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta comunale di competenza (art. 1-bis, comma 11, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. a\), n. 4, del d.l. 19/2024](#) in commento).<sup>2</sup>

Parallelamente, si dispongono semplificazioni in tema di **cambio di destinazione d'uso degli immobili** da destinare a residenze universitarie, prevedendo una serie di deroghe alla normativa principale prevista dal testo unico di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente (nuovo art. 1-quater, l. 338/2000, inserito dall'[art. 17, comma 1, lett. c\), del d.l. 19/2024](#) in commento, come modificato in sede di conversione). Questa flessibilità è concessa, anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni previste dai piani urbanistici, tramite presentazione di SCIA, termini ridotti, esenzione d'imposta.

Il Decreto PNRR 4 in commento modifica anche la disciplina del contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, nonché delle regioni e degli enti locali, all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. Si prevedono, in particolare, misure volte ad **accelerare** la realizzazione di interventi necessari a **destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari o a infrastrutture e laboratori di ricerca**. In entrambi i casi si prevede che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'art. 1, commi 162-170, della legge n. 145/2018, possa svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 15, comma 1, del d.l. 13/2023, introdotti dall'[art. 17, comma 2, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

#### > *Nomina Commissario straordinario*

Per assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi Missione 4.1 del PNRR, relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Decreto PNRR 4 in commento prevede la **nomina di un Commissario straordinario** entro il 2 aprile 2024, con DPCM su proposta del MUR.

In caso di inadempimento, inerzia, ritardo o difformità nell'esecuzione dei progetti da parte dei soggetti attuatori, al Commissario straordinario sono attribuiti i poteri di assegnazione di un nuovo termine non superiore a quindici giorni e l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 12, comma 3, del d.l. 77/2021.

Il Commissario straordinario opera **presso il MUR** e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'art. 12, comma 5, del d.l. 77/2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MUR e con la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ([art. 5, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Il Commissario straordinario resta **in carica fino al 31 dicembre 2026** ([art. 5, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

---

<sup>2</sup> Considerata la competenza dei comuni nella definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della struttura residenziale universitaria, viene eliminato il riferimento alle normative sulle autorizzazioni delle regioni (art. 1-ter, comma 4, l. 338/2000, modificato dall'[art. 17, c. 1, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).



## C. AREA MEDICA

### Assunzioni nei policlinici universitari

Per migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, il decreto-legge in commento prevede la possibilità, da parte delle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il SSN, di stipulare **contratti di lavoro a tempo determinato**, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con **personale medico o sanitario laureato** assunto dal SSN non più nel limite del 2% dell'organico, bensì nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di **spese di personale**, per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale (art. 5, comma 15, del d.lgs. 517/1999, come modificato dal nuovo [art. 44-bis, comma 1, lett. a\), del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

La norma non specifica che si tratti "personale sanitario", mentre rimane vigente il divieto imposto alle Università di poter assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali, pur rimanendo tale personale assoggettato al rapporto esclusivo di cui all'articolo 15-quinquies del d.lgs. 502/1992.

Si prevede, inoltre, che nelle aziende ospedaliero-universitarie, anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il **personale medico veterinario sanitario già assunto** con le modalità previste per la **dirigenza medica e sanitaria del SSN**, nel rispetto dei limiti per la spesa del personale previsti dalla normativa vigente, **conserva**, senza o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'**inquadramento giuridico ed economico** nell'ambito della contrattazione collettiva e della dirigenza dell'area Sanità (art. 5, comma 15, del d.lgs. 517/1999, come modificato dal nuovo [art. 44-bis, comma 1, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

### Reclutamento di specializzandi

Per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, il decreto-legge in commento interviene sulla disciplina in tema di reclutamento, con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di **medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi** in corso di specializzazione, posta dall'art. 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019 (l. 145/2018).

Viene fissata al 31 dicembre 2026 la scadenza, per la facoltà di assunzione - prima senza termine - degli specializzandi che risultino utilmente collocati **in graduatoria per l'accesso alla dirigenza** del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative ([art. 44-quater, comma 1, lett. a\), del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

Si precisa che **il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica** e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, **anche se** la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla **rete formativa di un'altra scuola di specializzazione** per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'art. 40 del d.lgs. 368/1999 (art. 44-quater, comma 1, lett. b), del d.l. 19/2024 in commento, introdotto in sede di conversione).

Viene inoltre **sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola** di specializzazione ([art. 44-quater, comma 1, lett. c\), del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

Gli **enti della rete formativa accreditati al momento della stipula del contratto** - l'azienda sanitaria o l'ente di inquadramento accreditato o gli IRCCS - presso i quali gli specializzandi svolgono la formazione pratica, hanno **l'obbligo di garantire**, oltre al tutoraggio, anche la **certificazione delle competenze acquisite** dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Questa certificazione **sostituisce la prova finale annuale** prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione ([art. 44-quater, comma 1, lett. e\), nn. 1 e 2\), del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

Infine, il decreto-legge in commento estende la possibilità prevista in materia di regime sperimentale (valido fino al 31 dicembre 2025) di assunzione di **incarichi libero-professionali**, anche di collaborazione coordinata e continuativa ma sempre **al di fuori dall'orario dedicato alla formazione**, da parte dei medici in formazione specialistica **presso tutte le tipologie di servizi sanitari** e non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN (art. 12, comma 2, del d.lgs. 34/2023, come modificato dall'[art. 44-quater, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

## **Trattamento dei dati relativi alla salute: interconnessione e ricerca scientifica**

### *> Deroga al consenso nella ricerca medica anche senza parere preventivo del Garante privacy*

Il decreto-legge in commento introduce una semplificazione per l'applicazione dell'eccezione già prevista dall'art. 110 del Codice privacy, il quale prevede la possibilità di **prescindere dal consenso** degli interessati per il trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica in campo **medico, biomedico o epidemiologico**, nei casi in cui informare e chiedere il consenso agli interessati:

- a) risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato;
- b) rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente i risultati della ricerca.

La semplificazione introdotta in sede di conversione prevede che **il Titolare del trattamento** dei dati relativi alla salute **non sia più obbligato a consultare preventivamente il Garante privacy** ai sensi dell'art. 36 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR). In ogni caso, il Titolare dovrà *documentare*, in base al principio di *accountability*, le iniziative intraprese per accertare le condizioni per prescindere dal consenso, ossia l'impossibilità, lo sforzo sproporzionato o il grave pregiudizio per la ricerca (nuovo art. 110, comma 1, d.lgs. 196/2003, c.d. Codice privacy, come modificato dal comma 1-bis dell'art. 44 del d.l. 19/2024 in commento, introdotto in sede di conversione).

Resta fermo, ai sensi dell'art. 110, comma 1, ult. periodo, l'obbligo del titolare di :

1. sottoporre il programma di ricerca al **competente comitato etico** a livello territoriale per ottenere il suo parere favorevole motivato;
2. adottare **misure tecniche e organizzative** appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato.

Sotto quest'ultimo profilo, la novella in commento ha precisato che le “*garanzie da osservare*”, nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato<sup>3</sup>, sono individuate in via generale dal Garante privacy ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d) del Codice privacy, ossia nell'ambito di “*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*”, il cui rispetto costituisce “*condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali*” (art. 2-quater, comma 4, Codice privacy)<sup>4</sup>.

Nelle more dell'adozione di specifiche regole deontologiche, in questo contesto continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento al Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR), le indicazioni contenute nelle autorizzazioni generali che il Garante privacy ha riconosciuto compatibili con il GDPR. Si tratta, in particolare, delle “[Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati](#)” ([aut. gen. n. 9/2016 per ricerca scientifica- Allegato 1 - 5](#)) aggiornate e approvate con provvedimento del Garante n. 146/2019<sup>5</sup>.

In particolare, il provvedimento del Garante fornisce indicazioni operative che il Titolare del trattamento deve seguire per:

- 1) **documentare** nel progetto di ricerca la sussistenza delle ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, per le quali informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca (paragrafo 5.3. del Provvedimento del Garante n. 146/2019);
- 2) **adottare specifiche misure** per la conservazione, la custodia e la sicurezza dei dati personali (paragrafi 5.6 e 5.7 del Provvedimento).

In questo modo, il legislatore ha ripristinato il meccanismo già previsto dall'art. 110 nella formulazione *ante* GDPR, che prevedeva la possibilità per il Garante di rilasciare

---

<sup>3</sup> La novella, infatti, pur andando incontro alle richieste della comunità scientifica nel senso di una maggiore libertà nella ricerca medica ampiamente intesa, non abbandona l'impostazione consenso-centrica introdotta dal legislatore italiano, che prevede il consenso come ordinaria base giuridica e condizione di liceità del trattamento dei dati relativi alla salute.

<sup>4</sup> L'art. 106 del Codice privacy (rubricato “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica”), attribuisce al Garante la funzione di promuovere regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, al fine di individuare le garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità all'art. 89 del GDPR. Nel caso di specie, il Garante deve tener conto dei principi e delle regole deontologiche relative a ulteriori presupposti del trattamento e alle connesse garanzie, anche con riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, considerando anche quanto previsto dalle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

<sup>5</sup> Provvedimento del Garante n. 146/2019, recante “Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati”, [Allegato 1 - 5. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica](#) [aut. gen. n. 9/2016 adeguata al GDPR], 5 giugno 2019.

l'autorizzazione "anche ai sensi dell'art. 40" ossia mediante **autorizzazioni generali** "relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Proprio ai sensi del previgente art. 40 del Codice privacy, infatti, è stata a suo tempo rilasciata la richiamata autorizzazione generale n. 9/2016, che il Garante con il citato provv. n. 146/2019 ha nuovamente approvato, con le opportune modifiche, in quanto compatibile con il GDPR.

> *Le autorizzazioni generali per uso secondario dei dati dei pazienti a fini di ricerca scientifica*

Il legislatore non è intervenuto, invece, sull'art. 110-bis del Codice, il quale disciplina il **trattamento ulteriore** delle categorie particolari di dati, compresi i dati relativi alla salute, per finalità di ricerca **da parte di soggetti terzi che svolgono principalmente attività di ricerca**, tra i quali si possono senz'altro annoverare anche le università. Per il trattamento ulteriore di dati raccolti originariamente per altre finalità, dunque, le ipotesi eccezionali di deroga al consenso (impossibilità, sforzo sproporzionato e grave pregiudizio per la ricerca) devono *di norma* essere preventivamente autorizzate dal Garante, il quale comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro 45 giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a silenzio-rigetto (art. 110-bis, comma 2).

Tuttavia, per quanto riguarda **l'uso secondario di dati relativi alla salute negli studi osservazionali retrospettivi**, che sono un pilastro portante delle ricerche mediche e biomediche condotte dalle **università**<sup>6</sup>, potrà trovare finalmente applicazione il comma 3 dello stesso art. 110-bis, che già prevedeva (e ancora prevede) la possibilità per il Garante di rilasciare autorizzazioni generali al trattamento ulteriore di dati c.d. sensibili "anche in relazione a **determinate categorie di titolari e di trattamenti**"<sup>7</sup>.

Si tratta, come si vede, dello stesso meccanismo a suo tempo previsto dall'abrogato art. 40 sopra richiamato. Un meccanismo di cui le università, fino alla modifica in commento, non hanno potuto di fatto avvalersi, in quanto lo stesso meccanismo era stato eliminato per l'uso primario disciplinato dall'art. 110, in sede di adeguamento del Codice privacy al GDPR. In questo modo, le strutture sanitarie e i soggetti che raccoglievano i dati relativi alla salute per un uso primario (di cura o di ricerca) erano tenute a richiedere ogni volta, nei casi eccezionali in cui era possibile prescindere dal consenso, l'autorizzazione preventiva del Garante ai sensi dell'art. 110, anche solo per trasmettere i dati personali per un trattamento ulteriore da parte di soggetti terzi, università comprese.

Su questo punto, non è superfluo sottolineare che questa reintroduzione del meccanismo delle autorizzazioni generali è stato proposto dal [Garante privacy nel parere al d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR](#) (pag. 11), in quanto "la previsione di un'autorizzazione

---

<sup>6</sup> Così il Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici (CCNCE), [Criticità etiche e normative nel trattamento dei dati personali sanitari nella ricerca osservazionale](#), 6 aprile 2023.

<sup>7</sup> Art. 110-bis, comma 3, Codice privacy: "Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

*specifica da parte del Garante per ciascun trattamento ulteriore, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, di dati personali inizialmente raccolti per altri scopi, non accompagnata dalla possibilità di rilasciare altresì, ove possibile, provvedimenti autorizzativi di tipo generale, in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, **rischia di irrigidire eccessivamente** le attività poste in essere in questo settore”.*

Fermo restando l’auspicio di un intervento chiarificatore e ordinatore del Garante, con la nuova formulazione del nuovo art. 110 sono immediatamente applicabili le richiamate “Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati a:

- a) determinate **categorie di titolari**, tra cui sono incluse “**università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano nell’ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e ai soci di dette società scientifiche**”
- b) determinate **categorie di trattamenti**, ossia al “trattamento di dati personali per finalità di **ricerca medica, biomedica ed epidemiologica** effettuati quando:
  - *il trattamento è necessario per la conduzione di studi effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca*

*oppure*

- *il trattamento è necessario per la conduzione di studi effettuati con dati riferiti a persone che, in ragione della gravità del loro stato clinico, non sono in grado di comprendere le indicazioni rese nell’informativa e di prestare validamente il consenso.”<sup>8</sup>*

Questa disciplina non si applica agli IRCCS, “*in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento*” (art. 110-bis, comma 4)<sup>9</sup>.

Non è prevista, invece, una disciplina speciale per le **Aziende ospedaliere universitarie**, nonostante siano istituite e organizzate “*al fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca*” (art. 3, comma 1, d.lgs. 517/1999). Lo stesso d.lgs. 517/1999 potrebbe in ogni caso costituire una valida base giuridica per il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di ricerca, rinviando ad appositi atti amministrativi generali, anche in forma di **protocolli d’intesa o accordi** (ex art. 15, legge 241/1990), per la definizione delle misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati e la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in conformità ai principi e alle regole del GDPR e del Codice privacy.

#### **> Sistema integrato nazionale per i dati relativi alla salute**

Il decreto-legge 19/2024 in commento introduce alcune precisazioni in ordine alla creazione di un **sistema integrato per il trattamento dei dati relativi alla salute, pseudonomizzati**, tramite l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su

---

<sup>8</sup> [\[aut. gen. n. 9/2016 per ricerca scientifica- Allegato 1 - 5\]](#)

<sup>9</sup> Art. 110-bis, comma 4, Codice privacy: “*Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento.*”

base individuale, incluso il fascicolo sanitario elettronico, del Ministero della Salute, dell'ISS, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome.

Vengono messi a disposizione 28.342.068,00 € per realizzare a livello nazionale *"un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali"* di ogni amministrazione coinvolta, comprese *"altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi"*. La disciplina deve essere definita con uno o più **decreti del Ministero della Salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali**, nel rispetto del GDPR, del Codice privacy, del Codice dell'amministrazione digitale e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità (comma 1-bis modificato e nuovo comma 1-ter dell'art. 2-sexies, d.lgs. 196/2003, c.d. Codice privacy, come risultanti dall'intervento di cui all'[art. 44, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

## **D. PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE PNRR**

### **Anticipi ai soggetti attuatori**

La misura delle **anticipazioni iniziali** erogabili in favore dei **oggetti attuatori** è di norma pari al **30% del contributo** assegnato, da erogare **entro 30 giorni** dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge ([art. 11, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento, come modificato in sede di conversione).

#### *> Inserimento dei cronoprogrammi in ReGiS*

Entro il 30 maggio 2024, i **oggetti attuatori** dei programmi e degli interventi del PNRR devono rendere disponibile o aggiornare sul **sistema informatico ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 30 maggio 2024, con l'indicazione dello **stato di avanzamento e dei pagamenti**.

L'unità di missione, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del d.l. 77/2021, provvede entro il 2 maggio 2024 ad attestare tramite il sistema informatico ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori contengano tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR ([art. 2, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento, come modificato in sede di conversione).

Sono disciplinate, inoltre, le modalità di verifica circa l'adempimento dell'obbligo suddetto e l'esercizio dei poteri sostitutivi ([commi 2-4 dell'art. 2 del d.l. 19/2024](#) in commento, come modificati in sede di conversione).

### **Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA**

#### *> Cessione di crediti*

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le **cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione** sono **efficaci e opponibili** alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste **non le rifiutino** con

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario **entro 30 giorni** (non più 45) **dalla notifica** della cessione ([art. 40, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento).

#### > *Trasferimenti fra pubbliche amministrazioni*

I **trasferimenti fra PA** di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui rientrano anche le Università), sono **erogati entro 30 giorni** (non più 60) dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro 30 giorni (non più 60) dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per l'erogazione sono stabilite a regime, il termine di 30 giorni (non più 60) decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria ([art. 40, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

### **Pubblicazione e rendicontazione**

#### > *Pubblicazione dei dati sui debiti commerciali*

Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 (tra cui le università), l'ammontare dello **stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati** alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio è **pubblicato** nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 870-bis dell'art. 1 della l. 145/2018, inserito dall'[art. 40, comma 3, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

#### > *Obblighi di trasmissione per fondi PNC*

L'[art. 1, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento, stabilisce che "le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al MEF e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco degli interventi identificati dal relativo codice unico di progetto - CUP (vedi <https://www.unipd.it/pnrr/elenco>), con l'indicazione delle seguenti informazioni:

1. provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento
2. importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC
3. indicazione dello stato procedurale di attuazione e degli impegni contabili assunti (inclusa l'indicazione delle "*obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati*")

## **E. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PNRR E APPALTI**

### **Affidamenti di lavori o di progettazione-esecuzione lavori**

Per i bandi, avvisi o inviti pubblicati, comunicati o inviati entro il 2 marzo 2024 continuano ad applicarsi all'affidamento di lavori o all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti, nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture, - **anche per interventi "non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR"**<sup>10</sup> - le semplificazioni previste dai seguenti provvedimenti normativi:

- d.l. 77/2021 (vedi [Dossier Nuovo decreto semplificazioni](#));
- d.l. 13/2023 (vedi [Dossier Decreto PNRR 3](#));

---

<sup>10</sup> A seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Ecofin dell'08/12/2023, della più ampia revisione del PNRR italiano, le risorse europee del Dispositivo di ripresa e resilienza destinate all'Italia sono aumentate da 191,6 a 194,4 miliardi di euro, in ragione dei 2,8 miliardi di euro in più di contributi a fondo perduto assegnati all'Italia (Capitolo REPowerEU) <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/12/08/recovery-fund-council-greenlights-amended-national-plans-for-13-member-states/>.

- specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR ([art. 12, comma 1, del d.l. 19/2024](#) in commento, come modificato in sede di conversione).

L'applicazione di queste semplificazioni non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali ([art. 12, comma 2, d.l. 19/2024](#) in commento).

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi sopra menzionati, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico ReGIS ([art. 12, c. 4, d.l. 19/2024](#) in commento).

## **Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare negli appalti**

### *> Trattamento economico del personale*

Il d.l. 19/2024 in commento interviene in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto, anche con riferimento all'ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.

In particolare, si prevede l'obbligo di garantire al **personale impiegato nell'appalto** di opere o servizi e nel subappalto un **trattamento economico e normativo** complessivamente non inferiore a quello previsto dal **contratto collettivo nazionale e territoriale** stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto (nuovo comma 1-bis dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, introdotto dall'[art. 29, comma 2, lett. a\), d.l. 19/2024](#) in commento, modificato in sede di conversione).

Si prevede, inoltre, che la **responsabilità solidale** - in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori - si applichi anche nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla **somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati** allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di **appalto e di distacco privi dei requisiti** che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti (art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, come modificato dall'[art. 29, comma 2, lett. b\), d.l. 19/2024](#) in commento).

### *> Appalti di realizzazione dei lavori edili*

Prima di procedere al saldo finale dei lavori, si pone in capo al responsabile del progetto l'obbligo di **verificare la congruità dell'incidenza della manodopera** sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021 ([art. 29, comma 10, d.l. 19/2024](#) in commento).

### *> Assenza di esito positivo della verifica dei lavori*

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, negli **appalti** di valore complessivo pari o superiore a **€150.000**, l'avvenuto **versamento del saldo finale** da parte del responsabile del progetto, in **assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione** della posizione contributiva da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della **valutazione della performance** e l'esito



dell'accertamento della violazione è comunicato all'ANAC ([art. 29, comma 11, d.l. 19/2024](#) in commento).

All'accertamento della violazione di cui sopra provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati ([art. 29, comma 13, d.l. 19/2024](#) in commento).

## Benefici contributivi e assicurativi in ambito lavoristico

I **benefici normativi e contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono **subordinati** non solo al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), ma anche all'**assenza di violazioni in ambito di disciplina lavoristica e di legislazione sociale**, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, come modificato dall'[art. 29, comma 1, lett. a\), del d.lgs. 19/2024](#) in commento).

Inoltre, il Decreto PNRR 4 in commento precisa che resta fermo il diritto ai benefici in caso di **successiva regolarizzazione** degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate summenzionate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (nuovo comma 1175-bis dell'art. 1 della legge 296/2006, inserito dall'[art. 29, comma 1, lett. b\), del d.lgs. 19/2024](#) in commento).

## Semplificazione procedimenti amministrativi

### > *Concorsi pubblici*

Nel limite delle risorse stanziato a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è confermata l'applicazione, **anche per gli "interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR"** (in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023), delle disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, introdotte dalla **decretazione d'urgenza e attuativa del PNRR** ([art. 12, comma 3, del d.l. 19/2024](#) in commento).

Si fa riferimento a:

- d.l. n. 77/2021 (vedi [Dossier Nuovo decreto semplificazioni](#));
- d.l. n. 80/2021 (vedi [Dossier Decreto Reclutamento](#));
- d.l. n. 152/2021 (vedi [Dossier Decreto Attuazione PNRR](#));
- d.l. n. 13/2023 (vedi [Dossier Decreto PNRR 3](#));
- ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi sopra menzionati, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico ReGIS ([art. 12, comma 4, del d.l. 19/2024](#) in commento).

#### > Conferenze dei servizi

Viene **prorogata** la semplificazione del procedimento in conferenza di servizi, in forma ulteriormente accelerata (art. 13 del d.l. 76/2020, come modificato dall'[art. 12, comma 6, del d.l. 19/2024](#) in commento, come modificato in sede di conversione).

In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una **conferenza di servizi decisoria** ex art. 14, comma 2, della l. 241/1990, **fino al 31 dicembre 2024** le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della **conferenza semplificata** di cui all'art. 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le **determinazioni** di competenza **entro** il termine perentorio di **30 giorni** (45 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'UE) ([art. 12, comma 6, lett. a\), del d.l. 19/2024](#) in commento);
- b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, **entro 15 giorni** (non più 30) decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una **riunione telematica di tutte le PA coinvolte** con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della l. 241/1990, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla **stesura della determinazione motivata conclusiva** della conferenza di servizi, verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini indicati. In ogni caso, si considera **acquisito l'assenso senza condizioni** delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione o che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, o abbiano espresso un **dissenso non motivato** o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ([art. 12, comma 6, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento);
- c) in caso di **dissenso o non completo assenso**, le amministrazioni coinvolte indicano le **prescrizioni** e le **misure mitigatrici** che rendano possibile l'assenso (quantificando anche i relativi **costi**), determinandole conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato; tale disciplina si applica, **senza deroghe**, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale ([art. 12, comma 6, lett. b-bis\), del d.l. 19/2024](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

Questa disciplina si applica, se più favorevole, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi, secondo le modalità di cui all'art. 14-bis della l. 241/1990, previste:

- dal d.l. n. 77/2021 (vedi [Dossier Nuovo Decreto semplificazioni](#));
- dal d.l. n. 13/2023 (vedi [Dossier Decreto PNRR 3](#));
- dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC ([art. 12, comma 7, del d.l. 19/2024](#) in commento).

## F. AMMINISTRAZIONE DIGITALE

### Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale

#### > *Responsabile della transizione digitale e Società in house*

Per l'esercizio delle funzioni del **Responsabile della transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato**, viene "fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di **società in house**" (art. 17, comma 1-septies, d.lgs. 82/2005, modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. a\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

#### > *Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore*

Per popolare l'**Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore** (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del d.lgs. 82/2005, il MUR trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'art. 1-bis del d.l. 105/2003 ([art. 20, comma 2, del d.l. 19/2024](#) in commento).

#### > *Piattaforma Digitale Nazionale Dati e altri sistemi di interoperabilità*

Relativamente alla **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**, il Decreto PNRR 4 in commento precisa che i soggetti a cui si applica il **Codice dell'amministrazione digitale** possono continuare a utilizzare anche i **sistemi di interoperabilità già attivi**, sostituendo la precedente formulazione che si riferiva, invece, ai sistemi previsti dalla legislazione vigente (art. 50-ter, comma 7, del d.lgs. 82/2005, come modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. b\), del d.l. 19/2024](#) in commento).

#### > *Sistema IT-Wallet*

Viene istituito un **Sistema di portafoglio digitale italiano** (Sistema IT-Wallet) per "valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati" e "favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati" (nuovo art. 64-quater, d.lgs. 82/2005, introdotto dall'[art. 20, comma 1, lett. e\), del d.l. 19/2024](#) in commento modificato in sede di conversione).

Tale sistema è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico, resa disponibile mediante accesso tramite l'**applicazione IO**, e da soluzioni di **portafoglio digitale private**, rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le linee guida da approvare entro il 1° maggio 2024 con DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il MEF e con il Ministro per la PA, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso l'applicazione IO, le **versioni digitali della Tessera sanitaria** - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), **della patente di guida mobile** e della **Carta europea della disabilità**. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico.

Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di CNS, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal MEF su supporto plastificato. La **patente di guida mobile** è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia è titolare; essa

consente la verifica dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è **equipollente a documento di identità** dello stesso (nuovo art. 64-quater, comma 7, del d.lgs. 82/2005).